

Elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa

FAQ

A) L'ELENCO E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Cos'è e a cosa serve l'elenco?

L'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa è istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 3 del d.m. 9 giugno 2023 adottato con il concerto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Università e della ricerca; vi si iscrivono i professionisti, in possesso di determinati requisiti, abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa. Questi programmi consentono alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

All'elenco, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire l'attribuzione della qualifica di mediatore esperto formatore.

2) Quali fonti lo disciplinano?

L'elenco è disciplinato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. 150/2022, nonché dal d.m. del 9 giugno 2023 ("Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività"), in G.U. il 5 luglio 2023 e dal d.m. del 15 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. 15 gennaio 2024, n.11, recante "Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023";.

Il requisito di iscrizione degli obblighi formativi è disciplinato dagli articoli 59 e 93 del d.lgs. 150/2022, nonché dagli articoli 5, 6 e 7 del d.m. appena citato sull'istituzione dell'elenco e dall'articolo 9 del d.m. del 9 giugno 2023 ("Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell'articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), in G. U. il 5 luglio 2023.

3) L'Elenco sarà unico o suddiviso per tipologia di soggetti iscritti?

L'elenco sarà unico: non sono previste sezioni, ma esso sarà articolato in una parte accessibile al pubblico ed una ad accesso riservato.

L'elenco può contenere, ove richiesta e attribuita, l'annotazione della qualificazione di formatore.

4) Quali sono le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco?

La domanda, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello può essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, utilizzando i modelli uniformi predisposti dal Direttore generale degli affari interni e resi disponibili sul sito del Ministero.

5) esiste un termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione?

E' previsto un termine per l'iscrizione all'elenco soltanto per coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie, dirette ad assicurare la più rapida ed effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'art. 21 del d.m. 9 giugno 2023 sull'istituzione dell'elenco, come modificato dall'art.3 del d.m. 15 dicembre 2023, che prevede:

- 1) il termine massimo di tre mesi decorrente dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui si è voluto recuperare la professionalità, secondo quanto indicato negli artt. 5 e 7 del decreto stesso;
- 2) il termine massimo di sei mesi decorrente dal conseguimento dell'attestazione di idoneità della prova pratico-valutativa di cui all'art. 8, comma 5, del medesimo decreto per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che hanno acquisito alla data del 30 dicembre 2022 una formazione specifica richiesta dall'art. 6 del decreto;
- 3) Il termine massimo di tre mesi decorrente dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda per l'attribuzione della qualifica di mediatore esperto formatore per coloro i quali siano in possesso di requisiti formativi pregressi ed intendano fare domanda ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto.

B) REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Quali requisiti sono richiesti per l'iscrizione all'Elenco?

Per l'iscrizione all'Elenco è richiesto il possesso di determinati requisiti:

- 1) formativi (artt. 59, comma 9 e 60, comma 1, del decreto legislativo n.150/2022) per tutti in via ordinaria e quando l'elenco sarà entrato a regime;
- 2) formativi ed esperienziali (art. 93, comma 1, lettera a), lett.c), del decreto legislativo n.150/2022) o solo formativi (art.93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.150/2022) per i destinatari delle disposizione transitorie;
- 3) di onorabilità (art.9 d.m. 9 giugno 2023) per tutti;
- 4) Soggettivi, per tutti;

è inoltre richiesto, a far data dal 1 gennaio 2025, il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di € 50,00.

2. Quali sono i requisiti formativi richiesti per l'inserimento nell'elenco ai sensi degli articoli 59, comma 9, e 60, comma 1, del decreto legislativo?

Per acquisire la qualifica di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa è necessario aver frequentato un corso di formazione, affidato alle Università ed ai Centri per la giustizia

riparativa, in collaborazione tra loro, e aver superato la prova finale teorico-pratica; la formazione iniziale consta di almeno 240 ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno 100 ore di tirocinio presso uno dei Centri.

3. Quale titolo di studio è necessario per frequentare questi corsi di formazione?

L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale;

4. Quali sono i requisiti formativi ed esperienziali previsti dalle disposizioni transitorie che consentono l'iscrizione all'elenco?

È possibile, per la fase di primo popolamento dell'elenco, ottenere l'iscrizione all'elenco anche per coloro i quali, alla data del 30 dicembre 2022, erano in possesso di uno dei seguenti requisiti formativi ed esperienziali:

a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) avere completato una formazione specialistica nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, articolata in:

- almeno 160 ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione teorica;
- almeno 320 ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione pratica;
- almeno 200 ore tirocinio successivo, comprendente l'affiancamento nella conduzione di almeno 10 programmi

ed aver superato, con giudizio di idoneità la prova pratica-valutativa, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 9 giugno 2023;

c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente il 30 dicembre 2022.

5. Quali sono i requisiti di onorabilità richiesti?

A norma dell'art. 9 del d.m. 9 giugno 2023, costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposto ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stato condannato con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale

c) di essere stato condannato con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale per la quale è intervenuta la riabilitazione o la revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) non essere stato destinatario di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da

una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie

e) di essere stato destinatario di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie per la quale è intervenuta la riabilitazione o la revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

f) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;

g) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

h) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

i) di non avere riportato, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista del proprio ordinamento professionale (solo per gli iscritti ad un ordine professionale);

C) L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MEDIATORE ESPERTO FORMATORE

1. Quali sono i requisiti per ottenere l'annotazione nell'elenco della qualifica di mediatore esperto formatore?

la qualificazione può essere attribuita, in via ordinaria, a coloro che risultino iscritti nell'elenco con la qualificazione di mediatore esperto e che siano in possesso dell'attestazione comprovante l'effettuazione della simulazione finale della formazione iniziale con giudizio di idoneità, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 150/2022; Ai fini invece del primo popolamento dell'elenco, è possibile l'attribuzione della qualificazione a coloro che, già iscritti nell'elenco con la qualificazione di mediatore esperto poichè appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 93 del decreto legislativo 150/2022 di cui si è inteso recuperare la professionalità e meglio indicate al punto 4 della sezione B, siano comunque in possesso, alla data del 30.12.2022, di requisiti di comprovata esperienza come mediatori e come formatori, nel sistema della mediazione penale nelle esperienze di giustizia riparativa preesistenti la creazione dell'odierno sistema, vale a dire:

a) che abbiano comprovate perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivanti dall'esperienza concreta e specifica maturata nella conduzione di programmi, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30.12.2022, presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla medesima data, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) che abbiano, in aggiunta al requisito di cui sub a), già svolto, in Italia o all'estero, attività di formatore in materia di giustizia riparativa, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30.12.2022. Quale attività formativa può essere valorizzata quella prestata in materia di giustizia riparativa nel settore penale nell'ambito di corsi diretti a futuri mediatori o nell'ambito di corsi universitari o infine nell'ambito di seminari o convegni scientifici.